



FISCO & TASSE

CIRCOLARE INFORMATIVA

NUMERO 21 DEL 28 NOVEMBRE 2020

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **ACCONTI DI IMPOSTA E DICHIARAZIONI DEI REDDITI: RINVII DELLE SCADENZE**

Nel pomeriggio di ieri 27/11/2020 con un Communica Stampa il Ministero dell'Economia ha finalmente reso pubblica la sua intenzione di accordare la proroga del secondo acconto imposte e invio dichiarazioni annuali.

Pagina 7

- **SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE DOGANALI E-COMMERCE**

Nell'ambito delle iniziative attivate dall'Agenzia delle Dogane per supportare gli operatori economici impegnati nelle operazioni di esportazione, è stata prevista l'opportunità di accordare uno snellimento procedurale, per le attività di reintroduzione per l'immissione in libera pratica presso uffici doganali nazionali delle merci precedentemente esportate, e per l'importazione di merce di valore trascurabile nell'ambito delle vendite a distanza. Nella presente scheda forniamo un riassunto delle nuove procedure.

Pagina 9

- **LA POSTERGAZIONE DEL FINANZIAMENTO SOCI**

Quando previsto dall'atto costitutivo o dallo statuto, i soci possono finanziare temporaneamente, a titolo di mutuo, la propria società con possibilità di restituzione delle somme interessate. Quando la società si trova in stato di piena salute, la restituzione di questi finanziamenti è libera; diversamente quando questa presenta una situazione di squilibrio finanziario, anche prima di un conclamato stato di crisi, i finanziamenti dei soci diventeranno postergati. Limitatamente ai finanziamenti effettuati nel periodo che va dal 9 aprile al 2020 al 31 dicembre 2020, alla luce degli eventi eccezionali che investono ancora oggi l'economia italiana, il Legislatore ha disposto, in via temporanea, la sterilizzazione della postergazione, per soci ed amministratori.

Pagina 16

- **I DIRITTI DI INFORMAZIONE E DI CONSULTAZIONE DEL SOCIO DI S.R.L.**

Come noto, la cd. Riforma del diritto societario del 2003 ha rivoluzionato il sistema dei controlli nella S.r.l., riconoscendo a ciascun socio non amministratore penetranti poteri, e

ciò a prescindere dalla quota di capitale posseduta o dall'eventuale presenza del collegio sindacale.

Pagina 22

AGGIORNAMENTO

■ **CONTRIBUTO FONDO PERDUTO CENTRI STORICI: COME PRESENTARE LA DOMANDA**

A partire dal 18 novembre e fino al 14 gennaio 2021 gli esercenti dei centri storici dei grandi centri urbani colpiti dal calo dei turisti stranieri causato dall'emergenza "Covid 19", potranno presentare la domanda per l'accesso al contributo a fondo perduto, come previsto dall'art. 59 del DL n. 104/2020. Con il provvedimento del 12 novembre, l'Agenzia delle Entrate ha infatti approvato il modello di domanda che i contribuenti potranno inviare tramite i servizi telematici delle Entrate solo tramite un servizio web disponibile nel portale "Fatture e Corrispettivi" del sito dell'Agenzia delle Entrate.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo i passi da compiere per l'invio della domanda di accesso al Contributo Centri Storici.

Pagina 25

■ **LE NOVITA' SULLA TRASMISSIONE DEI DATI SANITARI TS**

Introdotte alcune rilevanti novità

Pagina 37

■ **LE DICHIARAZIONI IMU CON ENTRATEL**

Attraverso la Risoluzione n. 7 del 06.11.2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiarito che la dichiarazione IMU, utilizzabile anche per segnalare i requisiti che consentono l'esenzione da imposta degli immobili merce, può essere trasmessa, oltre che attraverso i soliti canali, anche tramite il servizio Entratel.

Pagina 39

PRASSI DELLA SETTIMANA

■ **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 41

SCADENZARIO

■ **SCADENZARIO DAL 27.11.2020 AL 11.12.2020**

Pagina 43

LA SETTIMANA IN BREVE

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Secondo acconto imposte 2020: il punto in attesa del Ristori Quater

Nel pomeriggio di ieri 27/11/2020 con un Comunica Stampa il Ministero dell'Economia ha finalmente reso pubblica la sua intenzione di accordare la proroga del secondo acconto imposte e invio dichiarazioni annuali. Nella successiva scheda informativa la sintesi delle previsioni.

Affitti brevi: cosa prevede il Decreto a breve in Gazzetta

In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il **Decreto interministeriale 11 novembre 2020**, per la fornitura dei dati concernenti le **locazioni brevi, l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno** di Roma Capitale, previsti dal decreto Rilancio. Nel decreto si disciplinano le modalità di fornitura dei dati da parte del Ministero alla Agenzia delle Entrate che poi li renderà disponibili ai Comuni, al fine di effettuare i controlli sulla tassa di soggiorno. Il Ministero renderà disponibili le informazioni in forma aggregata e per struttura identificata in base all'**Allegato A qui consultabile** e alle specifiche tecniche, entrambi aggiornabili periodicamente.

Bonus mobili: scade il 31.12 e la proroga non è prevista

Nel disegno di legge della Legge di Bilancio, all'art. 13, è possibile rilevare una **proroga al 31/12/2021** delle maggiori **detrazioni del 50%** (in luogo del 36%) **per le ristrutturazioni**, del **65% in luogo del 55% per il risparmio energetico**, del **"bonus facciate"** (90%, senza alcun limite di spesa per il lavoro di recupero delle facciate di edifici esistenti), e sempre fino al 31/12/2021 anche del **"bonus verde"**. In effetti, all'appello delle proroghe, per ora, **manca il "bonus mobili"**. Questo bonus consiste in una detrazione del 50% da ripartire in 10 anni, in 10 quote costanti, per una spesa massima di 10.000 euro e spetta a tutti coloro che hanno in essere una ristrutturazione di immobili ai sensi dell'art. 16bis, TUIR. Le spese sostenibili sono quelle per l'acquisto di:

- ♦ mobili
- ♦ grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e lavasciuga),

che siano destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

L'agevolazione spetta anche per gli acquisti effettuati nell'anno in corso ma **potrà essere richiesta solo da chi ha realizzato un intervento di ristrutturazione edilizia a partire dal 1° gennaio 2019**. Dal momento che, fatte salve le notizie dell'ultimo minuto, **il 2020 non è ancora terminato**, **resta qualche settimana di tempo** per fare ancora acquisti e poter sfruttare l'agevolazione.

Commercio di calzature Zone rosse: contributo a Fondo perduto e altre agevolazioni

Il Decreto Ristori Ter n. 154 del 23.11.2020, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, inserisce il settore economico del Commercio al dettaglio di calzature e accessori (**codice ATECO 47.72.10**) nell'elenco dei soggetti in favore dei quali sono state previste alcune misure agevolative dal decreto c.d. "Ristori Bis". Da tale integrazione deriva il fatto che i soggetti che esercitano le attività di commercio al dettaglio di calzature e accessori potranno beneficiare di alcune misure agevolative previste dal Ristori Bis n. 149 del 2020, qualora siano situati nelle cosiddette "Zone Rosse", secondo le prescrizioni previste dal decreto stesso, quali:

- ◆ contributo a fondo perduto (articolo 2);
- ◆ credito d'imposta per i canoni di locazione (articolo 3);
- ◆ cancellazione della seconda rata IMU (articolo 5);
- ◆ proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (articolo 6);
- ◆ sospensione dei versamenti tributari (articolo 7);
- ◆ sospensione dei versamenti contributivi (articolo 11).

Per dare attuazione a tale disposizione il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è incrementato di 1.770 milioni di euro.

In base alle Ordinanze del Ministro della Salute del 04.11.2020, del 10.11.2020, del 13.11.2020, del 19.11.2020 e del 20.11.2020 le Regioni che attualmente rientrano nelle Zone rosse sono:

Provincia autonoma di Bolzano	dall'11.11.2020
Calabria	dal 6.11.2020
Campania	dal 15.11.2020
Lombardia	dal 6.11.2020
Piemonte	dal 6.11.2020
Toscana	dal 15.11.2020
Valle d'Aosta	dal 6.11.2020
Abruzzo	dal 22.11.2020

A rischio i finanziamenti dei soci di SRL senza delibera dell'Assemblea

Alcune poste di bilancio sono tradizionalmente tenute sotto particolare osservazione in sede di verifica fiscale: tra queste spicca senza dubbio il finanziamento effettuato dai soci alla propria società. In modo speciale **per le Società a responsabilità limitata a ristretta base sociale**, questa voce di bilancio **viene spesso considerata una possibile modalità** privilegiata per fare rientrare in azienda dei ricavi occulti. Una recente ordinanza n.24746 della Corte di Cassazione pubblicata il 5 novembre 2020, mette nero su bianco che *"non poteva essere degradata a mera irregolarità formale l'assenza di verbali assembleari [...], quando invece ne costituisce elemento contabile fondamentale al fine della qualificazione quale prestito soci [...]. In altri termini, la legittimità di un finanziamento soci – opponibile al Fisco – richiede la regolarità formale delle delibere assembleari"*

e delle scritture contabili, in tempi coerenti con l'andamento finanziario del periodo, diversamente l'erogazione finanziaria deve ritenersi re-immissione in azienda di utili occulti".

Assunzioni agevolate, anche per contratti a termine: si può fare domanda

Pubblicata finalmente la circolare INPS n. 133 del 24.11.2020 con le indicazioni sui due nuovi esoneri contributivi per assunzioni effettuate dal 15 giugno al 31 dicembre 2020, previsti dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 agli articoli 6 e 7. La particolarità di questa ennesima agevolazione è il fatto che non si rivolge solo ai contratti a tempo indeterminato ma anche, nei settori turismo e stabilimenti termali, ai contratti a termine e stagionali. Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo.

Escluse invece le amministrazioni dello Stato. Necessario essere in regola con il documento di regolarità contributiva e con gli altri obblighi di legge per la fruizione degli incentivi alle assunzioni. I benefici sono applicabili a:

- ◆ rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni di precedenti rapporti a termine, instaurati a decorrere dal 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020, compresi i casi di regime di part-time,
- ◆ rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa
- ◆ assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.
- ◆ rapporti di lavoro a termine o stagionali per le aziende del settore turismo e degli stabilimenti termali instaurati nello stesso periodo.

L'esonero è riconosciuto anche in caso di rapporto a tempo parziale, con soglia massima ridotta sulla base dell'orario di lavoro. Sono esclusi i contratti di apprendistato (di qualsiasi tipologia) lavoro domestico, contratto di lavoro intermittente o a chiamata.

L'esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di:

- ◆ sei mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione **a tempo indeterminato (art. 6)**
- ◆ per tutta la durata del contratto, ma fino ad un massimo di tre mensilità, per i rapporti a tempo determinato o stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (art. 7)

In questo secondo caso se il contratto a termine agevolato viene poi trasformato in tempo indeterminato **può godere di** ulteriori 6 mesi di agevolazione.

Il datore di lavoro interessato deve inoltrare all'INPS, il modulo di istanza on-line "DL104-ES" appositamente predisposto dall'Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)".

Sospensione contributi: novità per Toscana e Campania

Non c'è pace per la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali INPS previste dai Decreti Ristori e Ristori bis per alcune categorie di attività e le aziende situate nelle

zone rosse (elencate negli allegati 1 e 2 al Ristori bis). Nel messaggio INPS N.4361 del 20.11.2020 l'istituto comunica l'ennesima correzione delle istruzioni, questa volta addirittura dopo la scadenza. A seguito dell'Ordinanza del 13 novembre 2020 con la quale il Ministro della Salute ha disposto l'inserimento nelle c.d. zone rosse anche delle Regioni Campania e Toscana, l'Inps ricomprende anche queste regioni nella sospensione dei versamenti di competenza ottobre con scadenza 16 novembre. Pertanto, ai datori di lavoro con unità ubicate nelle Regioni Campania e Toscana e che svolgano come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO sopracitati, che hanno regolarmente effettuato i versamenti, **verrà attribuito il codice di autorizzazione "4X"**. **Gli importi versati diventano un** credito da utilizzare, in compensazione *legale con altre partite o nelle denunce successive, previa presentazione dell'apposita istanza telematizzata "Dichiarazione Compensazione"*. Valgono per quanto non specificato le istruzioni della circolare 129 /2020.

OGGETTO: PROROGA TERMINI DI VERSAMENTO 2° ACCONTO E INVIO DELLE DICHIARAZIONI

Nel pomeriggio di ieri 27/11/2020 con un Comunicato Stampa il Ministero dell'Economia ha finalmente reso pubblica la sua intenzione di accordare la proroga del secondo acconto imposte e invio dichiarazioni annuali.

Volendo sintetizzare, quanto annunciato dal Comunicato stampa del MEF circa le nuove norme che prevedono lo slittamento del termine di versamento degli acconti preciso che la scadenza è rinviata al:

10/12/2020

1) **10 dicembre 2020**, per **TUTTI I CONTRIBUENTI** ("**operatori economici**") senza alcuna distinzione;

Stando al tenore letterale del comunicato, dovrebbero essere **esclusi** da qualsiasi proroga i "**privati cittadini**" cioè i **non** titolari di partita IVA e i **soci di società di persone** non trasparenti.

La menzione «operatori economici» lascia intendere quindi che dovrebbero essere esclusi dal rinvio le persone fisiche senza partita Iva, che ad esempio devono versare la cedolare secca.

30/4/2021

2) **TUTTI I SOGGETTI ISA** scadenza al **30 aprile 2021, con le seguenti condizioni:**

2.1) **OVUNQUE DISLOCATI**, con ricavi o compensi 2019 non superiori a 5.164.569 milioni di euro e che, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019;

2.2) **CON SEDE NELLE ZONE ROSSE**, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, che operano nei settori economici individuati nei due allegati (**allegato 1 e allegato 2**) del decreto "Ristori bis";

2.3) **CON SEDE NELLE ZONE ARANCIONI**, che gestiscono **RISTORANTI** a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.

Per i soggetti che applicano gli Isa o per i quali sono stati previsti (come i **forfettari che non sono obbligati a compilarli**) e che si trovano nelle condizioni richieste (calo del fatturato o dei corrispettivi del 33% nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019), resta ferma la proroga al 30 aprile 2021 già prevista dal decreto Agosto (articolo 98 del DI 104/2020) e dal decreto Ristori-bis (articolo 6 del DI 149/2020).

3) TUTTI I SOGGETTI NON ISA scadenza al 30 aprile 2021, con le seguenti condizioni:

3.1) **OVUNQUE DISLOCATI**, con ricavi o compensi 2019 maggiori di 5.164.569 e non superiori a 50 milioni di euro e che, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019;

3.2) **CON SEDE NELLE ZONE ROSSE**, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, che operano nei settori economici individuati nei due allegati (**allegato 1 e allegato 2**) del decreto "Ristori bis";

3.3) **CON SEDE NELLE ZONE ARANCIONI**, che gestiscono **RISTORANTI** a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.

In sostanza, tolto lo slittamento per i soggetti di cui al punto 1, **NON POTRANNO FRUIRE** del maggior termine del 30 aprile 2021 **I SOGGETTI NON ISA**, ovunque dislocati, con ricavi o compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro e/o che, **NEL PRIMO SEMESTRE 2020, NON HANNO SUBITO UNA DIMINUIZIONE DEL FATTURATO O DEI CORRISPETTIVI DI ALMENO IL 33% RISPETTO AL PRIMO SEMESTRE 2019.**

I versamenti sospesi andranno effettuati in unica soluzione entro il 30/4/2021.

Si parla del secondo versamento dell'acconto di

- IRES
- IRAP
- IRPEF
- IMPOSTE SOSTITUTIVE (REGIME FORFETTARIO)
- IVIE (immobili esteri)
- IVAFE (attività finanziarie estere)

In base a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 18 del decreto legislativo del 09 luglio 1997 n. 241: **"I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi."**

In altre parole, il rinvio dei versamenti del secondo acconto delle imposte sui redditi ed Irap porta con sé anche quello dei **contributi INPS o in generale il versamento dei contributi previdenziali.**

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

INFORMAZIONE FISCALE

OGGETTO: SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE DOGANALI E-COMMERCE

Nell'ambito delle iniziative attivate dall'Agenzia delle Dogane per supportare gli operatori economici impegnati nelle operazioni di esportazione, è stata prevista l'opportunità di accordare uno snellimento procedurale, per le attività di reintroduzione per l'immissione in libera pratica presso uffici doganali nazionali delle merci precedentemente esportate, e per l'importazione di merce di valore trascurabile nell'ambito delle vendite a distanza. Nella presente scheda forniamo un riassunto delle nuove procedure.

SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE DOGANALI E-COMMERCE	
PREMESSA	<p>Con due apposite procedure soggette ad autorizzazione, l'Agenzia delle dogane ha previsto delle semplificazioni per facilitare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il reso della merce precedentemente ceduta in extra-ue con la procedura easy free back ◆ per l'importazione di beni di valore trascurabile inferiore a 22 euro.
PROCEDURA EASY FREE BACK	<p>Le transazioni commerciali realizzate mediante piattaforme di vendita telematizzate sono caratterizzate da frequenti resi della merce acquistata ed il notevole incremento delle transazioni ha portato il conseguente aumento delle attività svolte dagli uffici doganali competenti con riguardo all'export e alla successiva reintroduzione dei prodotti restituiti.</p> <p>L'articolo 68 del DPR 633/1972 prevede la possibilità di non assoggettare a Iva le reintroduzioni di beni nello stato originario, da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati e sempre che ricorran le condizioni per la franchigia doganale.</p> <p>L'articolo 203 del CDU fissa l'ambito di applicazione e gli effetti della richiesta di esenzione dai diritti doganali all'importazione per le merci esportate e reintrodotte nel territorio doganale dell'Unione e dichiarate per l'importazione definitiva.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><i>"1. Le merci non unionali che, dopo essere state inizialmente esportate come merci unionali dal territorio doganale dell'Unione, vi sono reintrodotte entro tre anni e sono dichiarate per l'immissione in libera pratica sono esentate dai dazi all'importazione, su richiesta della persona interessata.</i></p> <p>...</p> <p><i>5. L'esenzione dai dazi all'importazione è concessa unicamente se le merci vengono reintrodotte nello stato in cui sono state esportate.</i></p> </div>

6. L'esenzione dai dazi all'importazione è accompagnata da informazioni attestanti che le condizioni per l'esenzione sono soddisfatte"

Articolo 203, CDU (Reg. (UE) N. 952/2013


In sostituzione dell'attuale prassi che prevede il **rilascio dell'autorizzazione alla reintroduzione in franchigia di volta in volta**, l'Agenzia delle dogane ha introdotto **un'apposita procedura che semplifica** le formalità da svolgere per le operazioni di reso della merce precedentemente esportata a seguito di transazioni commerciali realizzate attraverso piattaforme telematizzate e-commerce.

I soggetti che effettuano frequenti operazioni di reintroduzione nel territorio nazionale di merci precedentemente esportate a seguito di transazioni commerciali svolte su piattaforme telematizzate, possono avanzare **istanza con validità annuale** per essere **autorizzati in via preventiva** a svolgere le procedure di reintroduzione in franchigia.



La procedura di richiesta è definita dalla circolare n. 37 del 2 ottobre 2020 Prot. 326059/RU contenente in allegato l'"**Istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla reintroduzione in franchigia ai sensi della determinazione direttoriale PROT.329619/RU del 24/09/2020**".

I soggetti autorizzati sono iscritti in un **apposito Elenco** istituito presso la Direzione Dogane denominato: "**e-commerce RETRELIEF (Returned goods – Relief from import duty)**".



Il soggetto richiedente deve avere rispettare **requisiti e condizioni**, di tipo oggettivo e soggettivo riportati in tabella.

Con determinazione direttoriale Prot. 386291/RU del 31 ottobre 2020 è stato dimezzato il numero minimo di resi mensili portandolo **da 100 a 50**.

REQUISITI RICHIEDENTE L'AUTORIZZAZIONE

effettuare un numero minimo pari a **50** reintroduzioni di merce in franchigia al mese

essere in possesso dell'autorizzazione per lo sdoganamento presso "luogo approvato" nonché per "destinatario autorizzato transito"

identità tra la merce uscita e quella reintrodotta, purché il bene oggetto di esportazione abbia mantenuto lo stesso stato

identità tra il dichiarante in export e in re-introduzione

utilizzo del codice EORI e soddisfacimento dei criteri di cui all'articolo 39, lettere a) e b) del CDU

tracciabilità del singolo prodotto mediante codice univoco identificativo

possibilità per l'Ufficio delle Dogane di accedere ai fini dei controlli doganali alla piattaforma marketplace, entro cui vengono svolte le transazioni commerciali, messa a disposizione dal soggetto

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'istanza è **presentata presso l'Ufficio delle Dogane competente** sul luogo di tenuta delle scritture contabili principali ai fini doganali. L'Ufficio, verificato il possesso dei requisiti e delle condizioni previste mediante l'analisi della documentazione e sopralluoghi, trasmette entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza, una relazione contenente una **valutazione sull'accoglimento o meno** dell'istanza alla Direzione Dogane, alla Direzione Antifrode e Controlli e alla Direzione Organizzazione e digital transformation.

Entro 5 giorni dalla ricezione della relazione, la Direzione Dogane, anche su richiesta della Direzione Antifrode e Controlli o della Direzione Organizzazione e digital transformation, **può richiedere chiarimenti o integrazioni** all'Ufficio delle Dogane che fornisce riscontro nei successivi 5 giorni.

Il provvedimento di accoglimento dell'istanza è assunto dalla Direzione Dogane **nei successivi 10 giorni**. A questo punto il soggetto è inserito nell'Elenco degli autorizzati.

Il provvedimento di **mancato accoglimento** dell'istanza è adottato dalla Direzione Dogane, sentita la Direzione Antifrode e Controlli, la Direzione organizzazione e digital transformation e la Direzione Territoriale competente.

A seguito del rilascio dell'autorizzazione i **controlli sono effettuati prevalentemente a posteriori**, anche presso il soggetto autorizzato, mediante verifiche periodiche trimestrali.



Valutati gli esiti delle attività di controllo, l'Ufficio delle Dogane competente trasmette alla Direzione Dogane, con **cadenza**

	<p>semestrale, una relazione con una richiesta di mantenimento, sospensione o revoca della autorizzazione.</p>
<p>IMPORTAZIONE BENI DI VALORE TRASCURABILE DESTINATI A PRIVATI</p>	<p>È stata inoltre introdotta un'apposita procedura che semplifica le formalità da svolgere per le operazioni di importazione relative ad acquisti effettuati attraverso piattaforme telematizzate e-commerce per merce di valore trascurabile destinata a sogetti privati, non soggetta a vincoli e/o limitazioni.</p> <p>Fino all'entrata in vigore delle norme relative al "pacchetto Iva" (direttiva 2455 del 2017 modificativa della direttiva Iva) i soggetti che effettuano operazioni di introduzione nel territorio nazionale di merci non unionali, relative a spedizioni di modico valore (c.d. valore trascurabile, sotto la soglia dei 22 euro) originate da transazioni commerciali derivanti da vendite a distanza di beni mediante l'uso di una interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, potranno accedere a procedure dichiarative a dati ridotti, a seguito di ottenimento di specifica autorizzazione.</p> <div data-bbox="411 974 1417 1254" style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>VENDITE A DISTANZA DI BENI CON USO DI INTERFACCIA ELETTRONICA</p> </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; text-align: center;"> <p>INTRODUZIONE NEL TERRITORIO NAZIONALE DI MERCI NON UNIONALI, RELATIVE A SPEDIZIONI DI MODICO VALORE (C.D. VALORE TRASCURABILE, SOTTO LA SOGLIA DEI 22 EURO)</p> <p>PROCEDURA DICHIARATIVA RIDOTTA CON AUTORIZZAZIONE</p> </div> </div> </div> <p>I soggetti autorizzati, successivamente ai controlli di sicurezza ENS previsti sulle merci pervenute presso l'aeroporto di primo ingresso nel territorio doganale dell'Unione e al successivo spostamento delle stesse in regime di transito presso i propri magazzini autorizzati, potranno effettuare le formalità dichiarative in procedura ordinaria presso luogo approvato, con indicazione, al campo 33 del DAU, del codice convenzionale 9990 9909 00 anziché lo specifico codice di nomenclatura combinata identificativo della merce introdotta.</p> <p>L'autorizzazione è rilasciata in via preventiva ed ha validità annuale.</p> <p>I soggetti autorizzati sono iscritti in un apposito Elenco istituito presso la Direzione Dogane denominato: "e-commerce P4I-B2C" (platform for import - business to consumer).</p>

**ISTANZA DI
AUTORIZZAZIONE
PREVENTIVA**

**ISCRIZIONE ELENCO
E- COMMERCE P4I-B2C**

VALIDITÀ ANNUALE

Il soggetto richiedente deve rispettare **requisiti** e **condizioni**, di tipo oggettivo e soggettivo riportati in tabella.

REQUISITI RICHIEDENTE L'AUTORIZZAZIONE

effettuazione di un **numero minimo di 50.000 operazioni mensili** di importazione

possesso dell'autorizzazione per lo **sdoganamento presso "luogo approvato"** nonché per **"destinatario autorizzato transito"**

utilizzo del **codice EORI** e possesso **dell'autorizzazione AEO**

tracciabilità della filiera dall'origine del flusso logistico nel Paese terzo alla consegna della merce sul territorio nazionale, con possibilità di identificare precisamente le fasi dello spostamento delle merci

possibilità per ADM di **accedere, ai fini dei controlli doganali, alla piattaforma logistica** entro cui vengono svolte le operazioni, messa a disposizione dal soggetto

organizzazione del magazzino e possesso di **apparecchiatura scanner X-Ray dotata di tecnologia CT** (tomografia computerizzata) – ovvero l'impegno a dotarsi di tale strumentazione nel termine di 3 mesi dal rilascio dell'autorizzazione - per consentire controlli massivi e non intrusivi della merce

predisposizione di un sistema e di procedure di controllo interno che siano anche in grado di **impedire/intercettare la presentazione di dichiarazioni doganali contenenti errori e/o inesattezze** e che rendano disponibili all'Autorità doganale l'accesso completo ad ogni flusso logistico

I soggetti autorizzati all'utilizzo della procedura semplificata, ai fini dell'utilizzo della stessa, dovranno garantire l'**implementazione** di ogni necessaria misura, disposta dall' Agenzia a seguito delle **valutazioni sul funzionamento della specifica realtà operativa** e da effettuarsi in contraddittorio con la Parte, in particolare l'adempimento delle seguenti

formalità:

- ◆ **per ogni carico di merce in arrivo** sul territorio nazionale, fornitura del dato relativo al **valore ed alla qualità/descrizione delle merci** presenti sul mezzo di trasporto, che successivamente dovranno essere dichiarate presso il luogo approvato;
- ◆ **per ogni carico di merce**, su richiesta e per via elettronica, fornitura di un **elenco riepilogativo delle singole transazioni con relativa documentazione**, che consenta di verificare che la fiscalità gravante sia stata contabilizzata in modo corretto e che la stessa merce non sia sottoposta a vincoli e/o limitazioni;
- ◆ fornire ad ADM la possibilità di interoperare con la piattaforma logistica e, qualora necessario, fornire ad ADM l'informazione relativa alla **corrispondenza di valore tra quanto dichiarato nel DAU e l'acquisto effettuato** ottenuto dalla piattaforma di marketplace entro cui è stato avviato l'ordine che ha dato origine alla movimentazione.

La **quantità di controlli fisici e documentali** necessari per garantire l'applicazione della normativa doganale è **proporzionata all'affidabilità** dimostrata dal soggetto ed **alla tempestiva dotazione delle apparecchiature scanner X-Ray**, sia in relazione agli esiti dei controlli eseguiti, sia al livello di accesso alle informazioni fornite ai sensi della presente procedura.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il soggetto **presenta istanza presso l'Ufficio delle Dogane competente**. L'Ufficio delle Dogane verifica il possesso dei requisiti e delle condizioni mediante l'analisi della documentazione e sopralluoghi presso il soggetto e trasmette, entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza, una **relazione contenente una valutazione** sull'accoglimento o meno dell'istanza alla Direzione Dogane, alla Direzione Antifrode e Controlli e alla Direzione Organizzazione e digital transformation.

Entro 5 giorni dalla ricezione della relazione, la Direzione Dogane, anche su segnalazione della Direzione Antifrode e Controlli o della Direzione Organizzazione e digital transformation, può **richiedere chiarimenti o integrazioni** all'Ufficio delle Dogane, che fornisce riscontro nei successivi 5 giorni.

Il provvedimento di accoglimento dell'istanza è assunto nei successivi 10 giorni dalla Direzione Dogane, che **inserisce il soggetto nell'Elenco** degli autorizzati.

A seguito del rilascio dell'autorizzazione e al fine del suo mantenimento, sono **effettuati monitoraggi periodici con cadenza almeno mensile**, anche presso il soggetto autorizzato, a cura dell'Ufficio delle dogane competente;

	l'ufficio trasmette con cadenza semestrale alla direzione dogane, una relazione con una richiesta di mantenimento, sospensione o revoca della autorizzazione.
--	---

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

OGGETTO: LA POSTERGAZIONE DEL FINANZIAMENTO SOCI

Quando previsto dall'atto costitutivo o dallo statuto, i soci possono finanziare temporaneamente, a titolo di mutuo, la propria società con possibilità di restituzione delle somme interessate. **Quando la società** si trova in stato di piena salute, la restituzione di questi finanziamenti è libera; diversamente quando questa **presenta una situazione di squilibrio finanziario**, anche prima di un conclamato stato di crisi, **i finanziamenti dei soci diventeranno postergati: sarà possibile restituirli solo dopo che saranno soddisfatti tutti gli altri creditori sociali non postergati. I finanziamenti effettuati dagli amministratori, nelle medesime condizioni, dovranno sottostare anch'essi al vincolo della postergazione.** Limitatamente ai finanziamenti effettuati nel periodo che va dal 9 aprile al 2020 al 31 dicembre 2020, alla luce degli eventi eccezionali che investono ancora oggi l'economia italiana, il Legislatore ha disposto, in via temporanea, la sterilizzazione della postergazione, per soci ed amministratori.

LA POSTERGAZIONE DEL FINANZIAMENTO SOCI	
I FINANZIAMENTI DEI SOCI	<p>I versamenti effettuati dai soci in favore di una società commerciale, a prescindere dall'entità della quota posseduta, si possono dividere in due categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ quelli effettuati a titolo definitivo (per esempio per aumento di capitale sociale, immediato o futuro, per copertura di perdite, o simili) ◆ quelli a titolo temporaneo, che presuppongono una futura restituzione. <p>Se dalle scritture contabili non è possibile ricavare in modo inequivocabile il versamento a titolo definito, i versamenti dovranno essere considerati come finanziamenti effettuati dai soci nei confronti della società, e come tali rientranti nella sfera del mutuo¹.</p> <p>Il finanziamento dei soci alla società, anche se previsto espressamente dal Codice civile, trova un limite nel caso concreto, in quanto, per poter essere effettuato, è necessario che sia previsto dall'atto costitutivo o dallo statuto della società finanziata.</p> <p>I finanziamenti dei soci a titolo di mutuo, fruttifero o infruttifero, presentano delle rilevanze di ordine fiscale che sono state approfondite nella Circolare del 18 settembre 2020 con un'apposita scheda "Interessi e tassazione sui finanziamenti dei soci".</p>

¹ civilisticamente regolamentato dall'articolo 1813 del Codice civile e dall'articolo 46 comma 1 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (espressamente dedicato al finanziamento dei soci)

LA POSTERGAZIONE

Il Legislatore regola il “Finanziamento dei soci” con l’articolo 2467 del Codice civile, si noti bene, dedicato alle Società a responsabilità limitata:

1. *Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.*
2. *Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.*

In due situazioni quindi:

- ◆ quando la società presenta “un eccessivo squilibrio dell'indebitamento del patrimonio netto rispetto all'indebitamento”
- ◆ e quando si trova “in una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”,

il rimborso del finanziamento dei soci a favore della società, si noti “in qualsiasi forma effettuati”, è “postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori”.

Non esiste una definizione giuridica di postergazione, istituto introdotto nel nostro ordinamento con la riforma del diritto societario, ma in lingua italiana con questo termine si intende il posporre una cosa ad un'altra, che nel caso specifico si configura nel fatto che la soddisfazione dei crediti per finanziamento dei soci a titolo di mutuo potranno essere soddisfatti solo dopo la soddisfazione degli altri creditori non postergati.

I crediti che rientrano nel perimetro di interesse della norma sono tutti i crediti, non solo i versamenti in denaro (anche in natura), in generale **in qualsiasi forma effettuati**.

La postergazione, come appena definita, non **si applica** ai finanziamenti effettuati dai soci sempre e in ogni caso, ma **solo quando la società presenta una situazione di squilibrio finanziario che possibilmente avrebbe richiesto un conferimento (versamento a titolo definitivo) da parte dei soci**: tuttavia, il tenore generico e ampio della norma non definisce in modo inequivocabile il perimetro di interesse, motivo per cui è consigliabile per gli amministratori (che sono responsabili personalmente, nei confronti della società e dei creditori sociali, nel caso in cui restituiscano al socio un credito senza

	<p>rispettare l'obbligo di postergazione) adottare un atteggiamento interpretativo prudente. Senza dubbio rientreranno nel perimetro di interesse un qualsiasi stato di crisi della società e gli esercizi antecedenti a questo, compreso lo stato di liquidazione volontaria della società. Altrettanto indubbiamente la postergazione non si applicherà quando la società si trova in stato di salute e di regolare funzionamento: applicarla anche in questi casi renderebbe nella pratica quasi inattuabile la restituzione del finanziamento al socio: essendo una società in funzionamento generalmente produttrice di rapporti di credito e di debito, anche di tipo commerciale, può risultare quasi impossibile determinare un momento preciso in cui la società non abbia crediti verso terzi.</p> <p>La postergazione, con la sua limitazione a determinate situazioni, è stata introdotta, in sede di riforma del diritto societario, per stabilire un equilibrio tra interessi e funzionalità: da un lato garantisce i creditori sociali nel caso in cui la società non sia in grado di pagare tutti i suoi debiti, dall'altro permette un finanziamento temporaneo dell'impresa da parte dei suoi soci, per soddisfare esigenze aziendali che possono essere molteplici, senza rendere impossibile la restituzione delle somme versate.</p> <p>Rientrano nel perimetro della postergazione tutti crediti effettuati dai soci, in qualsiasi forma, scaduti e non scaduti, mentre non rientra il credito del socio sorto prima che questo acquisisca tale qualità.</p> <p>Viene considerata implicito alla Legge l'obbligo della postergazione anche per le compensazioni tra partite debitorie e creditorie in capo allo stesso socio.</p> <div data-bbox="459 1361 1378 1559" style="text-align: center;"> <pre> graph LR A[Società IN BONIS] --> B[La postergazione non è applicabile ai finanziamenti di soci e amministratori] </pre> </div>
<p>LE TIPOLOGIE SOCIETARIE INTERESSATE</p>	<p>L'articolo 2467 del Codice civile, come si è detto, è dedicato in modo specifico alle società a responsabilità limitata, oggetto principale della postergazione, che non è però prevista in modo esplicito per le altre tipologie di società di capitali.</p> <p>Molto si è discusso se si dovesse interpretare la norma in modo restrittivo, limitandone l'applicazione alle sole società a responsabilità limitata, o in senso espansivo, allargandola anche alle altre tipologie societarie.</p> <p>Per quanto riguarda le società a responsabilità limitata semplificata (la cui</p>

	<p>normativa, per tutto quello non specificatamente previsto, ricalca la disciplina delle società a responsabilità limitata ordinarie) il problema in realtà non si pone, in quanto l'atto costitutivo rigido non prevede la possibilità che un finanziamento soci venga effettuato (e nel caso in cui venga effettuato ugualmente, sarà indubbiamente postergato).</p> <p>Molto dibattuta è l'eventuale applicazione della norma alle società per azioni. Ad oggi non ci sono stati chiarimenti legislativi a riguardo, per cui la questione è stata demandata alla giurisprudenza. L'attuale indirizzo prevalente sembra quello che la postergazione, prevista per le S.R.L., possa essere applicata anche alle S.P.A. quando queste presentino delle caratteristiche che le accomunino alle società a responsabilità limitata: nello specifico quando la compagine sociale abbia un carattere personalistico, che si concretizza nel numero esiguo dei soci.</p> <p>Per le Società in accomandita per azioni si possono fare le medesime valutazioni che per le Società per azioni.</p>
<p style="text-align: center;">LA POSTERGAZIONE DEI FINANZIAMENTI DEGLI AMMINISTRATORI</p>	<p>L'articolo 2497 quinquies del Codice civile stabilisce che:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><i>ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l'articolo 2467.</i></p> </div> <p>La norma estende la postergazione, nei casi e alle condizioni riepilogate precedentemente, ai finanziamenti effettuati dagli amministratori delle società, anche sotto forma di anticipazioni. In questo caso, si noti bene, non si trova il limite della previsione per le sole società a responsabilità limitata, essendo disposta la norma per tutte le tipologie di società di capitali.</p>
<p style="text-align: center;">LA DISCIPLINA TRANSITORIA PER IL 2020</p>	<p>Considerata la straordinarietà della situazione del sistema nel 2020, preoccupato per la sopravvivenza di una platea molto ampia di soggetti economici, il Legislatore ha ritenuto necessario sterilizzare temporaneamente alcune norme che erano state poste a garanzia del sistema stesso, con l'obiettivo di cercare di far sopravvivere il maggior numero di imprese.</p> <p>Tra le tante disposizioni eccezionali e temporanee disposte per tutelare l'economia nel suo complesso, una di queste tocca specificatamente il finanziamento dei soci alle loro società.</p> <p>All'articolo 8 del DL 23/2020, il cosiddetto Decreto Liquidità, come convertito dalla Legge 40/2020, si dispone che:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><i>ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data di entrata in</i></p> </div>

	<p>vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 <i>quinquies</i> del Codice civile.</p> <p>Ai versamenti effettuati dai soci e dagli amministratori, a titolo di mutuo, alla società nel periodo che va dal giorno 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del decreto Liquidità) al giorno 31 dicembre 2020 non si applica la postergazione, in ogni caso, a prescindere dalle condizioni finanziarie in cui si trova la società.</p> <p>Ai fini della validità della norma in relazione allo specifico finanziamento si dovrà fare riferimento alla data in cui il debito è sorto, che coincide con quella in cui la società ha effettivamente avuto a disposizione le relative disponibilità liquide. I versamenti effettuati nel periodo interessato resteranno non postergati anche dopo il 31 dicembre 2020, mentre continueranno ad essere sottoposti al vincolo dell'eventuale postergazione (in presenza dei requisiti previsti) le eventuali restituzioni di finanziamenti di soci ed amministratori effettuate nel periodo sopra indicato ma sorti precedentemente.</p> <p>In un contesto in cui la sopravvivenza di troppe aziende può essere considerata a rischio, il Legislatore ha voluto mettere nelle mani degli amministratori un'arma in più per superare la situazione di crisi, il finanziamento dei soci e degli amministratori a titolo di mutuo, liberandolo dal vincolo della postergazione che, indubbiamente, avrebbe limitato l'utilizzo dello strumento, non risultando poi possibile recuperare le somme versate per un tempo non definito.</p> <div data-bbox="438 1288 1380 1512" style="text-align: center;"> <pre> graph LR A[Finanziamenti soci e amministratori dal 09.04.2020 al 31.12.2020] --> B[Postergazione non applicabile] </pre> </div>
<p style="text-align: center;">LA CONTABILIZZAZIONE DEI FINANZIAMENTI DEI SOCI</p>	<p>L'articolo 2424 del Codice civile, "Contenuto dello stato patrimoniale", stabilisce che i "debiti verso soci per finanziamenti" debbano essere iscritti, in modo separato, al Passivo dello Stato patrimoniale alla voce D.3 tra i Debiti.</p> <p>A riguardo, il Principio contabile OIC 19 ci dice che:</p> <div data-bbox="414 1713 1428 1892" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><i>La voce D3 contiene l'importo di tutti i finanziamenti concessi dai soci alla società sotto qualsiasi forma, per i quali la società ha un obbligo di restituzione. Non è rilevante ai fini della classificazione nella voce D3 la natura fruttifera o meno di tali debiti, né l'eventualità che i versamenti</i></p> </div>

vengano effettuati da tutti i soci in misura proporzionale alle quote di partecipazione. L'elemento discriminante per considerare il debito un finanziamento e non un contributo va individuato esclusivamente nel diritto dei soci previsto contrattualmente alla restituzione delle somme versate.

Tali debiti dovranno essere contabilmente rilevati al loro valore nominale, mentre l'importo da esporre nel Bilancio d'esercizio dovrà esprimere l'effettivo debito, somma di quota capitale più eventuali quote interessi e oneri accessori, maturato alla data di chiusura dello stesso, secondo il principio della competenza.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

OGGETTO: I diritti di informazione e di consultazione del socio di s.r.l.

Come noto, la cd. Riforma del diritto societario del 2003 ha rivoluzionato il sistema dei controlli nella S.r.l., riconoscendo a ciascun socio non amministratore penetranti poteri, e ciò a prescindere dalla quota di capitale posseduta o dall'eventuale presenza del collegio sindacale.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 2476 c.c. del Codice Civile, infatti, *"i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione"*; viceversa, la previgente disciplina, e, in particolare, il "vecchio" art. 2489 c.c., riconosceva al socio di S.r.l., priva di collegio sindacale, soltanto il diritto di avere dagli amministratori soltanto notizie riguardo lo svolgimento degli affari sociali.

La disposizione soprarichiamata, pertanto, riconosce al socio di S.r.l. due diritti di controllo di carattere *latu sensu* informativo, distinti per l'oggetto e per le modalità di esercizio, ovvero il diritto di informazione ed il diritto di consultazione (o di ispezione).

Per diritto di informazione in senso stretto deve intendersi il diritto del socio, a seguito di specifica istanza, di avere notizia dello svolgimento degli affari da parte degli amministratori.

Il diritto di consultazione, invece, permette al socio di consultare, senza la mediazione degli amministratori, la documentazione cui gli è riconosciuto accesso dalla legge.

Può dirsi che i diritti di informazione e di ispezione costituiscono veri e propri diritti potestativi del socio, essendo concessi a ciascun componente della compagine sociale al fine di tutelare i propri interessi nella società – e ciò a prescindere, pertanto, dalla legittimazione dei soci all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità – assicurandogli la possibilità di addivenire alla piena cognizione non soltanto dell'andamento dell'impresa, ma anche dell'operato degli amministratori, con conseguente corretto e consapevole esercizio anche del diritto di voto.

Con riferimento al diritto di informazione, l'ampio tenore della soprarichiamata disposizione, nonchè il ruolo centrale oggi riconosciuto ai soci di S.r.l., impone di accoglierne una lettura estensiva.

Il diritto ha ad oggetto informazioni specifiche e dettagliate relativamente ad ogni aspetto dell'amministrazione e, in particolare, sia sull'andamento generale dell'impresa che

riguardo a singole operazioni, già concluse, in corso di esecuzione o anche soltanto pianificate dall'organo amministrativo.

Tra le notizie che riguardano gli affari sociali devono inoltre essere comprese, a titolo esemplificativo, tutte le informazioni che riguardano il patrimonio e la gestione dell'impresa, i rapporti giuridici ed economici della medesima nonché i fatti la cui conoscenza sia necessaria e/o funzionale per addivenire alla determinazione degli utili.

Inoltre, i soci di S.r.l. possono richiedere informazioni, sempre a titolo esemplificativo, riguardo agli impieghi dell'attivo patrimoniale, ai programmi di acquisizione e di alienazione, alle relazioni commerciali, alle partecipazioni della società (in essere o pianificate), alla concessione di prestiti, ai compensi degli amministratori ed alle retribuzioni dei dipendenti.

Per quanto attiene, invece, al diritto di consultazione, può dirsi che la Riforma supera le incertezze derivanti dall'ambigua formulazione del previgente art. 2489 c.c. che, a differenza del vigente art. 2476 c.c., riconosceva al socio soltanto il diritto alla consultazione dei libri sociali, e non della documentazione relativa all'amministrazione.

Oggi, infatti, è riconosciuto al socio di S.r.l. il diritto di esaminare non soltanto i libri sociali, le scritture contabili obbligatorie e i registri prescritti dalla legge, ma anche tutti gli altri documenti sociali, compresi quelli relativi alla gestione della società (a titolo esemplificativo, i contratti, gli estratti conto bancari, gli inventari di magazzino, la corrispondenza, gli atti giudiziari e amministrativi, i pareri dei professionisti).

Con riferimento alle modalità di esercizio del diritto di consultazione, il secondo comma dell'art. 2476 c.c. specifica inoltre che il socio può farsi assistere o delegare un professionista di fiducia, con la conseguenza che il diritto, quindi, potrà essere esercitato dal socio anche indirettamente avvalendosi dell'attività di un soggetto terzo.

È dibattuto se al socio di S.r.l. sia riconosciuto anche il diritto di estrarre copia della documentazione *de qua*; l'opinione positiva evidenzia come tale attività non possa che considerarsi complementare – e quindi lecita – rispetto a quella di consultazione, nell'ottica di assicurare al socio di S.r.l. un effettivo controllo, anche in vista di un'eventuale azione giudiziaria.

Nonostante i diritti di informazione e di consultazione presentino, astrattamente, un'estensione potenzialmente illimitata, il loro concreto esercizio non può prescindere dal rispetto di alcuni limiti, non espressamente previsti dalla legge ma derivanti dall'esigenza di contemperare l'interesse del socio con l'interesse sociale.

Tali diritti, infatti, devono innanzitutto essere esercitati, in concreto, in conformità alle finalità che ne hanno giustificato l'adozione, ossia per consentire al socio di ottenere informazioni utili per vigilare efficacemente sull'andamento dell'impresa.

Al contrario, devono ritenersi illegittime, in quanto contrarie ai generali principi di correttezza e buona fede le richieste avanzate per perseguire finalità contrastanti con l'interesse della società: in tali ipotesi, infatti, l'interesse del socio non trova tutela da parte dell'ordinamento, che si preoccupa, viceversa di salvaguardare l'esigenza della società a non vedere intralciata l'attività sociale.

Inoltre, il diritto di informazione e di consultazione del socio di S.r.l. non può essere utilizzato a fini extrasocietari o che comunque contrastino con gli interessi sociali.

In siffatte ipotesi, la società, anziché mantenere un comportamento di effettiva collaborazione, potrà (*rectius*, sarà tenuta) ad avanzare il proprio rifiuto.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

AGGIORNAMENTO

CONTRIBUTO FONDO PERDUTO CENTRI STORICI COME PRESENTARE LA DOMANDA

A partire **dal 18 novembre e fino al 14 gennaio 2021** gli **esercenti dei centri storici** dei grandi centri urbani colpiti dal calo dei turisti stranieri causato dall'emergenza "Covid 19", potranno presentare la **domanda** per l'accesso al **contributo a fondo perduto**, come previsto dall'art. 59 del DI n. 104/2020.

Con il [provvedimento del 12 novembre](#), l'Agenzia delle Entrate ha infatti approvato [il modello di domanda](#) che i contribuenti potranno inviare tramite i servizi telematici delle Entrate solo tramite un servizio web disponibile nel portale "Fatture e Corrispettivi" del sito dell'Agenzia delle Entrate. Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo i passi da compiere per l'invio della domanda di accesso al Contributo Centri Storici.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Chi può usufruire** del contributo a fondo perduto centri storici?
2. **Qual'è l'ammontare** del contributo?
3. **Come fare** per inviare **la domanda** e quali sono i **termini** di presentazione?
4. **Quali** sono i **dati** da indicare **nella domanda?**
5. **Come** avviene **l'erogazione** del contributo?
6. **Quali** sono i **controlli e le sanzioni** previste?
7. **Come** deve essere **registrato in contabilità** il contributo ricevuto?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. CHI PUÒ USUFRUIRE DEL CREDITO IMPOSTA LIBRERIE?

R.1. Ricordiamo che l'art. 59 del dl 19 maggio 2020, n. 104, ha riconosciuto un contributo a fondo perduto **a favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico**, svolte **nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia** o di **città metropolitana** che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici, abbiano registrato **presenze turistiche** di cittadini residenti in paesi esteri:

- ◆ per **comuni capoluogo di provincia**, in numero **almeno tre volte superiore** a quello dei residenti negli stessi comuni;
- ◆ per i **comuni capoluogo di città metropolitana**, in numero **almeno pari o superiore** a quello dei residenti negli stessi comuni.

Per richiedere il bonus è quindi necessario possedere **i seguenti requisiti**:

- ◆ avere la **partita IVA attiva alla data del 30 giugno 2020** e non cessata alla data di presentazione dell'istanza
- ◆ svolgere **un'attività di vendita di beni o servizi al pubblico** nelle zone A o equipollenti dei capoluoghi di provincia che hanno registrato presenza di turisti stranieri in misura tre volte superiore ai residenti città metropolitane che hanno registrato presenza di turisti stranieri in misura almeno pari ai residenti.

In **particolare**, si tratta di **29 comuni** così come indicati nelle istruzioni allegate al modello per la compilazione dell'istanza:

ELENCO COMUNI			
CODICE CATASTALE	COMUNE	PROVINCIA	RAPPORTO PRESENZE TURISTICHE STRANIERI/RESIDENTI
L736	Venezia	VENEZIA	42,6
L746	Verbania	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	26,0
D612	Firenze	FIRENZE	21,5
H294	Rimini	RIMINI	15,3
I726	Siena	SIENA	11,6
G702	Pisa	PISA	9,9

H501	Roma	ROMA	7,6
C933	Como	COMO	7,2
L781	Verona	VERONA	6,4
F205	Milano	MILANO	5,8
L500	Urbino	PESARO E URBINO	5,7
A944	Bologna	BOLOGNA	4,2
E463	La Spezia	LA SPEZIA	4,2
H199	Ravenna	RAVENNA	4,2
A952	Bolzano	BOLZANO-BOZEN	4,1
A794	Bergamo	BERGAMO	3,8
E715	Lucca	LUCCA	3,7
F052	Matera	MATERA	3,4
G224	Padova	PADOVA	3,3
A089	Agrigento	AGRIGENTO	3,3
I754	Siracusa	SIRACUSA	3,0
H163	Ragusa	RAGUSA	3,0
F839	Napoli	NAPOLI	2,2
B354	Cagliari	CAGLIARI	1,8
C351	Catania	CATANIA	1,7
D969	Genova	GENOVA	1,6
G273	Palermo	PALERMO	1,3
L219	Torino	TORINO	1,3
A662	Bari	BARI	1,3

Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l'ambito territoriale di esercizio dell'attività è riferito all'intero territorio dei Comuni in esame.



Il contributo spetta **a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020** realizzati nelle zone A dei comuni sia **inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.**



Il contributo è riconosciuto **a prescindere dal calo del fatturato** / corrispettivi ai soggetti che hanno **iniziato l'attività a decorrere dal 1° luglio 20219**.

D.2. QUAL È L'AMMONTARE DEL CONTRIBUTO?

R.2 L'ammontare del contributo è determinato applicando **alla differenza tra l'ammontare del fatturato** e dei corrispettivi del **me­se di giugno 2020 e l'ammontare** del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente **me­se del 2019**, una delle seguenti percentuali:

- ◆ **15%** per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- ◆ **10%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- ◆ **5%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 1.000.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto. L'ammontare dei ricavi/compensi non deve essere ragguagliato ad anno.

ESEMPIO:

Un negoziante del comune di Milano nel 2019 ha conseguito un fatturato pari a € 380.000.

I corrispettivi del mese di:

giugno 2019 sono pari a € 50.000

giugno 2020 sono pari a € 10.000

La differenza di ricavi è pari a €: $50.000 - 10.000 = 40.000$

Il **contributo spettante è di € 6.000** (15% di 40.000).

L'ammontare del contributo è riconosciuto, comunque, ai soggetti beneficiari:

- ◆ per un importo **non inferiore a euro 1.000** per le **persone fisiche**
- ◆ e a **euro 2.000** per i soggetti **diversi dalle persone fisiche**.



In ogni caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.

Il contributo in esame:


- ◆ non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi,
- ◆ non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
- ◆ non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi,



Si ricorda che il contributo **non è cumulabile** con il bonus previsto a favore delle imprese della ristorazione di cui all'art. 58, DL n. 104/2020. I soggetti che ricadono in entrambe le fattispecie dovranno, pertanto, scegliere il beneficio del quale fruire.

D.3. COME FARE PER INVIARE LA DOMANDA E QUALI SONO I TERMINI DI PRESENTAZIONE?

R.3 I contribuenti possono richiedere il contributo a fondo perduto con apposita istanza, da presentare esclusivamente mediante il servizio web disponibile **nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi"** del sito internet dell'Agenzia delle entrate, **dal 18 novembre 2020 al 14 gennaio 2021**.




La trasmissione telematica dei dati contenuti nell'istanza può essere effettuata:

- ◆ **direttamente**, da parte dei soggetti richiedenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia, o
- ◆ o tramite un **intermediario** abilitato alla presentazione delle dichiarazioni (articolo 3, comma 3, del Dpr n. 322 del 1998) **delegato**:
 - al servizio "Cassetto fiscale"
 - o al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici".

Come abbiamo detto la predisposizione e trasmissione delle istanze deve avvenire **esclusivamente in via telematica**, attraverso l'utilizzo di apposita procedura web messa a disposizione all'interno del portale **"Fatture e Corrispettivi"**. Attraverso tale procedura è possibile predisporre e trasmettere un'istanza alla volta. **Per utilizzare la procedura web**, il contribuente (o il suo intermediario già delegato al servizio di Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici del portale "Fatture e Corrispettivi") devono **seguire i seguenti passi**:

- ◆ se è il contribuente stesso a trasmettere l'istanza, deve accedere al portale **"Fatture e Corrispettivi"** dal sito dell'Agenzia delle entrate mediante le credenziali dell'identità digitale **SPID** ovvero le **credenziali Entratel/Fisconline** o mediante la **Carta Nazionale dei Servizi (CNS)**

Una volta entrato nell'area **Fatture e Corrispettivi**, dovrà accedere a **"Contributo a fondo perduto"** deve cliccare sul link **"Servizi per compilare e trasmettere l'istanza"** della sezione Contributo a Fondo Perduto presente nella home page del portale "Fatture e Corrispettivi" (come immagine seguente).



e selezionare **"Compila e invia l'istanza per il contributo"** nella sezione **Contributi Centri Storici**



A seguito della presentazione l'Agenzia **rilascia una prima ricevuta**² che ne attesta **la presa in carico**, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

In caso di errore, è possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell'istanza precedentemente trasmessa.

L'ultima istanza trasmessa nel periodo utile sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo.

Entro 7 giorni lavorativi dalla data della ricevuta di presa in carico **è rilasciata una seconda ricevuta** che attesta l'accoglimento dell'istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto dell'istanza, con indicazione dei motivi del rigetto. Nel caso in cui **l'istanza sia stata accolta** (seconda ricevuta) non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre **è consentita la presentazione di una rinuncia**.

L'informazione che è stata trasmessa una Istanza o una rinuncia ad una Istanza precedentemente presentata, viene inviata:

- ◆ **via PEC** al soggetto richiedente,
- ◆ e messa a disposizione del medesimo soggetto richiedente nella propria **area riservata** del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito dell'Agenzia delle entrate.

² Le ricevute sono messe a disposizione solo del soggetto che ha trasmesso l'istanza nella sezione "ricevute" della propria area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate ("la mia scrivania") e nella sezione "Consultazione degli invii effettuati" dell'applicazione web predisposta per l'invio (portale "Fatture e Corrispettivi").

In tal modo, se l'istanza o la rinuncia è trasmessa da un intermediario per conto del soggetto richiedente, quest'ultimo è sempre messo in condizione di verificarlo.

D.4. QUALI SONO I DATI DA INDICARE NELLA DOMANDA?

R.4 Le informazioni da indicare al momento della compilazione dell'istanza sono suddivise tra diversi riquadri che compongono il modello.

Riquadro Requisiti

il richiedente deve dichiarare, barrando l'apposita casella, di essere un **soggetto esercente le attività** nel rispetto delle previsioni del comma 1 dell'art. 59 del decreto.

REQUISITI			
Soggetto esercente attività di cui al comma 1 dell'art. 59 del d.l. n. 104/2020			<input type="checkbox"/>
Fino a euro 400.000			<input type="checkbox"/>
Ricavi/compensi complessivi anno 2019	Superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000		<input type="checkbox"/>
	Superiori a euro 1.000.000		<input type="checkbox"/>
Importo del fatturato e dei corrispettivi riferiti al mese di giugno			Mod. n. <input type="text"/>
	2020	2019	Codice Comune
	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/>
	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/>
	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/>
Totale	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/> ,00	
Soggetto che ha iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019			<input type="checkbox"/>

Successivamente, si dovrà:

- ◆ barrare la casella corrispondente **all'ammontare dei ricavi/compensi relativi al periodo precedente** a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto che, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, è il 2019;
- ◆ **riportare negli appositi campi l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di giugno 2019 e giugno 2020** (gli importi vanno espressi in euro, con arrotondamento all'unità, secondo il criterio matematico: per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro; per difetto, se inferiore a questo limite) nonché **il codice catastale del comune** di cui al comma 1 dell'art. 59 del decreto in cui tale ammontare è realizzato (l'elenco dei comuni è riportato [nell'apposita tabella](#)).

In caso di più esercizi occorre compilare **un rigo per ciascun esercizio**.

Per evitare errori nella **determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019**, le istruzioni allegare al modello dell'Agenzia, riportano una tabella riepilogativa dei campi della dichiarazione dei redditi (2020 per il 2019) ai quali far riferimento:

Mod. REDDITI	Ricavi / compensi	Regime	Rigo di riferimento
Persone fisiche	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, campo 2
	Compensi		RE2, campo 2
	Ricavi / Compensi	Contribuenti forfetari	da LM22 a LM27, campo 3
	Ricavi / Compensi	Contribuenti minimi	LM2
Società di persone	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, campo 5
	Compensi		RE2
Società di capitali	Ricavi		RS107, campo 2
Enti non commerciali	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS111
		Contabilità semplificata	RG2, campo 7
		Regime forfetario art. 145, TUIR	RG4, campo 2
		Contabilità pubblica	RC1
	Compensi		RE2

Ai fini della compilazione dei campi riferiti **all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi** valgono le seguenti indicazioni:

- ◆ devono essere considerate **tutte le fatture attive** (al netto dell'IVA) con data di **effettuazione dell'operazione compresa tra il 1° e il 30 giugno**, comprese le **fatture differite** emesse nel mese di luglio e relative a operazioni effettuate nel mese di giugno;
- ◆ occorre tenere conto delle **note di variazione con data giugno**;
- ◆ **i commercianti al minuto** e gli altri contribuenti di cui all'art. 22 del dpr n. 633/1972, devono considerare **l'ammontare globale dei corrispettivi** (al netto dell'IVA) delle operazioni effettuate nel **mese di giugno**;
- ◆ concorrono a formare l'ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
- ◆ nei casi di operazioni effettuate in ventilazione ovvero con applicazione del regime del margine ovvero operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell'IVA, **l'importo può essere riportato al lordo dell'IVA** (sia con riferimento al 2019 che al 2020);

- ◆ per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA, come ad esempio le cessioni di tabacchi, giornali e riviste, all'ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA.



In assenza dei dati relativi all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi, il campo relativo non va compilato e si intenderà che l'importo è pari a zero (ad esempio **se l'attività è iniziata successivamente al mese di giugno 2019**).

L'importo del fatturato e dei corrispettivi va indicato senza operare alcun ragguaglio anche nel caso in cui l'attività sia iniziata nel corso del mese di giugno.

Riquadro IBAN

Indicare il codice IBAN identificativo del conto corrente, bancario o postale, intestato (o cointestato) al soggetto richiedente.

Riquadro Rinuncia

Da compilare qualora il richiedente, per qualsiasi motivo, voglia rinunciare al contributo richiesto con l'istanza.

RINUNCIA AL CONTRIBUTO

Il richiedente dichiara di voler rinunciare totalmente al contributo richiesto con l'istanza già presentata
(in caso di rinuncia non vanno compilati i riquadri "Requisiti" e "IBAN")

In questo caso può presentare **una rinuncia** utilizzando questo stesso modello nel quale dovrà compilare solo:

- ◆ la casella relativa alla rinuncia,
- ◆ i campi del codice fiscale del soggetto richiedente e dell'eventuale legale rappresentante (ed eventualmente i campi relativi all'intermediario delegato).

La rinuncia riguarda sempre il totale del contributo e può essere trasmessa anche oltre il termine per la presentazione dell'istanza, comportando la restituzione del contributo (se erogato).

Se la rinuncia viene trasmessa prima dell'emissione della ricevuta di accoglimento dell'istanza (seconda ricevuta), è possibile inviare una nuova istanza entro il termine di scadenza previsto.

Riquadro Sottoscrizione

Nel presente riquadro il richiedente o il rappresentante firmatario devono apporre la firma e riportare nell'apposito campo la data di sottoscrizione.

Riquadro Impegno alla trasmissione telematica

Il riquadro va compilato solo nel caso in cui l'istanza sia trasmessa, per conto del richiedente, da parte di un intermediario.

D.5. COME AVVIENE L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO?

R.5 L'erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall'IBAN indicato nell'Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.

Al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento del contributo, l'Agenzia delle entrate verifica che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.

I contributo a fondo perduto **è erogato nel rispetto dei limiti** e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "**Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19**", e successive modifiche.

D.6. QUALI SONO I CONTROLLI E LE SANZIONI PREVISTE?

R.6 L'Agenzia delle entrate procede al **controllo dei dati dichiarati nelle istanze** pervenute ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica Iva nonché ai dati delle dichiarazioni Iva.

Indipendentemente dall'importo del contributo erogato, sono effettuati **specifici controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali**, l'Agenzia delle entrate infatti trasmette alla Guardia di Finanza, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati.

Qualora emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l'Agenzia delle entrate **procede alle attività di recupero del contributo**, irrogando la **sanzione nella misura minima del 100% e massima del 200%**³. Per tale sanzione è esclusa la possibilità di definizione agevolata.

Si rammenta inoltre che, in caso di indebita percezione del contributo danno dello Stato, si applicano le disposizioni dell'articolo 316-ter del codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), ove ne ricorrano i presupposti.

Restituzione del contributo

Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia, può regolarizzare l'indebita percezione, **restituendo**

³ Come prevista dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471/1997.

spontaneamente il contributo, i relativi interessi e versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni previste per il ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997).

Il versamento delle predette somme deve essere eseguito **esclusivamente** tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (c.d. F24 ELIDE), senza possibilità di compensazione, utilizzando i seguenti codici tributo istituiti con la [Risoluzione 37E/2020](#):

CODICE TRIBUTO	
"8077"	Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
"8078"	Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
8079	Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

D.7 COME DEVE ESSERE REGISTRATO IN CONTABILITÀ IL CONTRIBUTO RICEVUTO?

R.7 Per quanto riguarda i **contributi a fondo perduto** previsti dal legislatore per la crisi delle aziende causa coronavirus, **si tratta di "Contributi in conto esercizio"** in quanto hanno lo scopo di finanziare le spese di gestione o per integrare la perdita di fatturato.

Il Decreto rilancio ne ha previsto l'esenzione dalla ritenuta d'acconto, pertanto l'incasso del contributo verrà così rilevato:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
BANCA C/C	Ricevuto contributo c/esercizio	€ 10.000,00	
CREDITI PER CONTRIBUTI	Ricevuto contributo c/esercizio		€ 10.000,00

Il **Principio contabile OIC 12** inoltre prevede le modalità di classificazione del contributo in conto esercizio all'interno del Conto Economico in base alla sua natura come di seguito indicato:

Natura del contributo	Voce del Conto Economico
Integrazione di ricavi della gestione caratteristica o della gestione accessoria o riduzione dei relativi costi	A5) Altri ricavi e proventi
Riduzione di costi di natura finanziaria di competenza dell'esercizio (-)	C17) Interessi e altri oneri finanziari

Riduzione di costi di natura finanziaria di competenza di esercizi precedenti (-)	C16) Altri proventi finanziari
---	--------------------------------

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

AGGIORNAMENTO

Le novità sulla trasmissione dei dati sanitari al Sistema TS

L'obbligo di trasmettere le prestazioni sanitarie e quindi le fatture emesse nei confronti dei propri pazienti al Sistema Tessera Sanitaria vige ormai dal 2016.

Questo sistema ha dato modo all'Agenzia delle Entrate di avere a disposizione tutte le informazioni le spese sanitarie sostenute dai cittadini nel corso dell'anno per consentire la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. Tali dati vengono messi a disposizione dei cittadini che possono consultare le spese sostenute sulla base di quanto è stato inviato al Sistema TS dagli erogatori di prestazioni sanitarie e veterinarie. I cittadini possono in ogni caso esercitare il diritto di opposizione all'utilizzo di uno o più documenti fiscali da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Con la Legge di bilancio 2020 L. 160/2019 ha previsto delle novità in merito alla detraibilità dall'imposta lorda degli oneri indicati all'art. 15 del Tuir. Tali novità le elenchiamo qui di seguito:

- La detrazione fiscale spetta nella misura del 19% a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (comma 679);
- La disposizione richiamata qui sopra però non si applica alle detrazioni spettanti per le spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici e per le detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale (comma 680).

Viene anche previsto l'adeguamento delle modalità di trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al fine di:

- Aumentare i dati che devono essere trasmessi al Sistema TS, includendo anche la modalità di pagamento;
- Modificare i termini di invio dei predetti dati al Sistema TS;

- Infine prevedere la trasmissione anche dei dati oggetti di opposizione fermo restando che gli stessi non saranno messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020 i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS provvedono relativamente ai dati dei documenti fiscali alla trasmissione dei medesimi comprensivi dell'indicazione delle modalità di pagamento delle spese sanitarie.

Questa informazione è obbligatoria per tutti i documenti fiscali relativi alle spese sanitarie e veterinarie ad eccezione delle fattispecie escluse dal citato comma 680.

Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021 i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS provvedono relativamente ai dati dei documenti fiscali alla trasmissione dei dati comprensivi di ulteriori dati:

- Tipo documento fiscale (per distinguere le fatture da altre tipologie di documento);
- Aliquota ovvero natura Iva dell'operazione;
- Indicazione dell'esercizio dell'opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all'Agenzia delle Entrate per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

La trasmissione dei dati dovrà essere effettuata entro la fine del mese di gennaio 2021 per tutte le spese sostenute nell'anno 2020 e entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021.

Infine per la modalità di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema TS a decorrere dal 1° gennaio 2021 i soggetti interessati trasmettono al Sistema TS i dati di tutti i corrispettivi giornalieri utilizzando gli strumenti tecnologici per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati secondo le specifiche tecniche che sono allegate al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

AGGIORNAMENTO

La dichiarazione IMU con Entratel

Attraverso la Risoluzione n. 7 del 06.11.2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiarito che la dichiarazione IMU, utilizzabile anche per segnalare i requisiti che consentono l'esenzione da imposta degli immobili merce, può essere trasmessa, oltre che attraverso i soliti canali, anche tramite il servizio Entratel.

Sebbene poco utilizzata come piattaforma di invio, è bene tenere presente che in questo modo la dichiarazione non può essere scartata né tantomeno essere considerata omissa.

Ricordiamo che gli immobili merce, vale a dire quelli costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino al momento in cui mantengono tale destinazione e non vengono concessi in locazione, non erano soggetti all'imposta dal 2014 e nemmeno durante il biennio 2020-2021. In base all'articolo 1, comma 751 della L. 160/2019, tali immobili torneranno ad essere soggetti ad imposta solamente nel 2022.

In questo biennio, detti immobili saranno soggetti all'aliquota dello 0,1%, salvo possibilità per i Comuni di aumentare l'aliquota fino allo 0,25% o diminuirla completamente.

Per poter usufruire dell'esenzione IMU occorre indicare i relativi requisiti nella dichiarazione IMU a pena di decadenza, entro il 30 giugno o 31 dicembre per il solo 2019, come previsto dall'articolo 2 comma 5-bis del DL. 102/2013.

Nella prassi, la dichiarazione IMU si presenta con spedizione postale al Comune. Nello specifico, la risoluzione ha ricordato che l'articolo 1 comma 720 della L. 147/2013 prevede che *"Gli altri soggetti passivi dell'imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 12-ter del decreto legge n. 201 del 2011, anche in via telematica, seguendo le modalità previste al comma 719"*.

Anche le persone fisiche e gli enti commerciali possono usufruire del canale telematico, in quanto il comma 719 impone solamente agli enti non commerciali di inoltrare la dichiarazione in via telematica.

Con il comunicato del 01/10/2016, il Dipartimento delle Finanze ha fornito il modulo di controllo per la trasmissione dei dati delle dichiarazioni IMU/TASI attraverso i canali Entratel o Fisconline.

Anche nell'attuale sistema, è possibile ricorrere all'invio telematico, considerando che l'articolo 1, comma 769 della L. 160/2019 stabilisce che generalmente i soggetti passivi *"devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione*

nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta".

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 358844 del 20 novembre 2020](#)

Definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del **contributo a fondo perduto** di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori) e all'articolo 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (Decreto Ristori Bis).

[Provvedimento 360494 del 23 novembre 2020](#)

Attuazione della disciplina di cui all'articolo 1, comma 6, e all'articolo 2, comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la **documentazione idonea** a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei **prezzi di trasferimento** praticati dalle imprese multinazionali, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 maggio 2018, recante le "Linee guida per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 110 comma 7 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di prezzi di trasferimento".

[Provvedimento 364425 del 26 novembre 2020](#)

Disposizioni attuative del decreto legislativo n. 100 del 30 luglio 2020 di attuazione della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda **lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri** soggetti all'obbligo di notifica e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2020. **Modalità e termini di**

comunicazione delle informazioni.

- ◆ [Allegato 1 - Tracciato XML e schema XSD - zip](#)
- ◆ [Allegato 2 - Modalità di presentazione dei meccanismi transfrontalieri - pdf](#)

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE[Risoluzione 74/E del 26 novembre 2020](#)

Soppressione causale contributo "FOIN" - modello F24 (sezione INPS)

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE[Risposta interpello 552 del 20 novembre 2020](#)IVA - Natura permutativa delle operazioni ed eventuale applicazione dello **split payment**.[Risposta interpello 553 del 23 novembre 2020](#)**Valutazione anti-abuso scissione parziale** non proporzionale. Articolo 173 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.[Risposta interpello 554 del 23 novembre 2020](#)**Cause ostative** all'applicazione del **regime cd. forfetario**. Articolo 1, comma 57, lettera d) della legge 23 dicembre 2014, n. 190.[Risposta interpello 555 del 23 novembre 2020](#)Modalità di fruizione della **detrazione per un consorzio**. Articolo 1 commi da 219 s 224 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019.[Risposta interpello 556 del 23 novembre 2020](#)**Riportabilità delle perdite** al momento della **cessazione dell'attività**. Articolo 66 del TUIR, come modificato dall'articolo 1, commi da 17 a 23, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.[Risposta interpello 557 del 23 novembre 2020](#)Chiarimenti sull'applicazione del "**sisma-bonus acquisti**". Detrazione anche con titolo abilitativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del d.P.R. n. 380 del 2001.[Risposta interpello 558 del 23 novembre 2020](#)Detrazione acquisto **case antisismiche**.[Risposta interpello 559 del 24 novembre 2020](#)Ambito applicativo **dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF**, prevista per le **persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera** - articolo 24 ter del TUIR.

Lunedì 30 Novembre 2020	Gli eredi delle persone decedute nel 2019 o entro il 31 luglio 2020 devono presentare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, la dichiarazione dei redditi per conto del <i>de cuius</i> e la scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef.
Lunedì 30 Novembre 2020	I soggetti passivi Iva residenti o stabiliti in Italia, nonché residenti e non residenti nel territorio dello Stato che facilitano tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet Pc e laptop, devono inviare in via telematica la comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese di ottobre.
Lunedì 30 Novembre 2020	Invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva effettuate nel terzo trimestre del 2020 (Lipe).
Lunedì 30 Novembre 2020	Remissione in bonis per gli enti associativi, interessati alla presentazione del modello Eas per il periodo d'imposta 2020, che non hanno trasmesso tempestivamente detto modello e per i quali sussistono i presupposti per la regolarizzazione, e quindi possono presentarlo entro oggi.
Lunedì 30 Novembre 2020	Gli operatori finanziari devono comunicare all'Anagrafe tributaria i dati riferiti al mese di ottobre relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.
Lunedì 30 Novembre 2020	Ultimo giorno utile per trasmettere il modello Redditi PF 2020, Redditi SP 2020, Redditi SC 2020, Redditi ENC 2020, Irap 2020 e CNM 2020 .
Lunedì 30 Novembre 2020	Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia e intendono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero devono presentare l'istanza di interpello all'Agenzia delle entrate – Divisione contribuenti, allegando la <i>check-list</i>

	"Opzione per l'imposta sostitutiva per i nuovi residenti".
Lunedì 30 Novembre 2020	I contribuenti non obbligati alla dichiarazione dei redditi possono presentare entro oggi, la scheda per la destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef , in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale, a un intermediario abilitato o direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.
Lunedì 30 Novembre 2020	Le imprese di assicurazione devono versare l'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di Ottobre 2020 nonché gli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di Settembre 2020.
Martedì 1° dicembre 2020	Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare l'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/11/2020 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/11/2020.
Giovedì 10 Dicembre 2020	Per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell'anno 2019 della "Rottamazione-ter" , "Saldo e stralcio" e della "Definizione agevolata delle risorse UE" , il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell'anno 2020 , non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettuerà comunque l'integrale versamento delle stesse entro il 10 dicembre 2020. Per il pagamento entro questo termine "ultimo" di scadenza, non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. (DL 34/2020 "Decreto Rilancio").
Giovedì 10 Dicembre 2020	Presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari relativa all'anno 2019 - Mod. "770/2020 Redditi 2019" . ATTENZIONE: Il decreto Ristori, recentemente

pubblicato in GU, ha previsto **la proroga al 10 dicembre 2020 del termine** per la presentazione del modello 770/2020 da parte dei sostituti di imposta, relativa all'anno 2019.

A cura di Marco Tomassetti per T. & P. Consulting S.r.l.

NOTA BENE - La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite quindi con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Tomassetti & Partners Consulting Srl e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.